

I.P.S.S.E.O.A. “Karol Wojtyła” – Catania
Regolamento d’Istituto

Titolo I: Premesse

Art. 1 - *La comunità scolastica*

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; ognuno, con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, contribuisce a garantire la formazione alla cittadinanza attiva.

La comunità scolastica, quale istituzione radicata nel territorio, interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte integrante; fonda la sua azione sulla qualità della relazione insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e all’accrescimento del senso di autonomia e responsabilità.

Art. 2 - *Accoglienza e inclusione*

La condizione degli studenti stranieri, diversamente abili, in situazione di svantaggio socioculturale, con disturbi specifici di apprendimento o a rischio di dispersione è oggetto di specifici interventi educativo-didattici, esplicitati nel piano dell’offerta formativa, volti alla loro completa ed effettiva inclusione.

Art. 3 - *Diritti e libertà*

Presupposti fondamentali nella vita della comunità scolastica sono la libertà di espressione di pensiero, di coscienza e di religione, il rispetto delle diversità e il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Sono considerati incompatibili con i criteri sopra enunciati e quindi vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione delle opinioni nonché della partecipazione alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Ogni docente è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica al piano dell’offerta formativa, al Regolamento di Istituto, alle linee programmatiche fissate dal collegio dei docenti, dal consiglio di classe e dal proprio dipartimento disciplinare. Tali impegni programmatici, liberamente assunti nei suddetti ambiti di confronto professionale, hanno il fine di adeguare la “rotta” della scuola al contesto ambientale, nel rispetto dei principi fondamentali normativi, e costituiscono il quadro di riferimento per il legittimo esercizio della libertà di insegnamento.

Titolo II: Organizzazione della comunità scolastica

Art. 4 - *Ingresso*

I docenti della prima ora sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accogliere gli alunni, i quali alle ore 8.00 dovranno entrare nelle rispettive classi.

E’ vietato agli alunni entrare e sostare in istituto prima delle ore 8.00 senza l’autorizzazione del responsabile di sede e la presenza di un docente che ha l’obbligo di vigilare su di loro, fermo restando il buon senso in caso di particolari condizioni

personali o collettive, nonché di maltempo per garantire ogni misura di sicurezza.

Art. 5 - Ritardi ed uscite anticipate

Sono consentiti:

- quattro ingressi in seconda ora per ciascun quadrimestre; i relativi permessi saranno rilasciati a cura dei responsabili di plesso;
- esauriti tali permessi, l'alunno non potrà essere ammesso a scuola se non accompagnato personalmente da un genitore;
- il mancato rispetto di tali norme avrà ripercussione negativa sul voto di condotta;
- in ogni caso, l'ingresso a seconda ora deve essere giustificato sul registro elettronico o sul libretto personale delle giustificazioni il giorno successivo;
- gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati personalmente da uno dei genitori o da altra persona delegata ad inizio anno. La delega dovrà essere corredata della fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente, e, se telefoniche, verranno registrate come fonogramma;
- gli alunni maggiorenni che abbiano superato il limite dei quattro ingressi in seconda ora non potranno, invece, essere ammessi in classe né rimanere all'interno dell'istituto;
- gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente, per un massimo di quattro volte per quadrimestre, richiedendolo direttamente ai responsabili di plesso. Laddove i responsabili di plesso riscontrino richieste futili o frequenti informeranno i coordinatori di classe per le opportune ricadute negative sul voto di condotta;
- è vietato, salvo comprovati e validi motivi, prelevare i propri figli durante le ore di lezione: ciò potrà avvenire al cambio dell'ora;
- gli alunni pendolari, su richiesta appositamente motivata del genitore, presentata ad inizio anno, possono essere autorizzati dal dirigente scolastico all'entrata posticipata o all'uscita anticipata. La relativa autorizzazione dovrà essere annotata sul registro di classe.

Art. 6 - Pausa didattica

Durante la pausa didattica gli studenti sono tenuti ad un comportamento adeguato all'istituzione scolastica. L'onere della vigilanza grava su tutti i docenti dell'ora precedente alla pausa didattica (per 10 minuti dopo il termine dell'ora) e dell'ora successiva alla pausa didattica (per 10 minuti prima dell'inizio dell'ora), secondo il piano di sorveglianza stabilito dai responsabili di plesso. I collaboratori scolastici hanno responsabilità residuale negli spazi comuni come da normativa vigente.

Art. 7 - Infortuni e primo soccorso

Qualora lo studente accusi un'indisposizione o si infortuni, i genitori verranno

immediatamente avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all'atto dell'iscrizione.

Nel caso in cui si presentino situazioni tali da determinare l'esigenza di un immediato intervento medico, il dirigente o il responsabile di plesso provvederà a contattare il 118 e contestualmente la famiglia. Tale procedura verrà seguita anche qualora non sia possibile contattare la famiglia. Nel trasferimento al pronto soccorso lo studente sarà accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico, fino a quando non interverranno personalmente i genitori.

Nel caso in cui lo studente soffra di una patologia conclamata e documentata, la scuola ne deve essere informata per le indicazioni importanti in caso di improvviso malore.

Art. 8 – Giustificazioni assenze

Le assenze degli alunni saranno giustificate mediante registro elettronico. Le assenze vanno giustificate non oltre il secondo giorno dal rientro in classe. Il docente della prima ora annoterà sul registro elettronico l'avvenuta giustificazione. La ripetuta mancata giustificazione dell'assenza entro tali termini sarà annotata sul registro elettronico e potrà incidere sul voto di condotta.

Per le assenze di almeno dieci giorni consecutivi, anche se comprensivi di un giorno festivo, gli studenti dovranno produrre un certificato medico attestante l'idoneità alla riammissione in classe; in mancanza, i responsabili di plesso, pur mantenendoli all'interno dell'istituto, avranno cura di contattare la famiglia non potendo riammettere lo studente in classe per motivi di sicurezza.

Art. 9 – Variazione dell'orario per assenza docenti

Il Dirigente scolastico o, su specifica delega effettuata ad inizio di anno scolastico, i responsabili dei singoli plessi possono autorizzare ad anticipare l'uscita degli allievi o a posticiparne l'entrata per assenza di uno o più insegnanti della classe. Agli alunni almeno un giorno prima sarà data preventiva comunicazione; essa verrà annotata sul registro di classe dal responsabile di plesso e sul registro elettronico nella sezione "servizi classe – promemoria della classe". Gli studenti potranno essere licenziati anticipatamente solo previa esibizione dell'avvenuta notifica alla famiglia della variazione di orario.

Art. 10 - Assemblee degli studenti

Il diritto di assemblea è regolato dall'art. 42 del D.P.R. N. 416/1974.

Ai sensi dell'art. 43 del medesimo D.P.R., le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. Sia l'assemblea di istituto che le assemblee di classe possono svolgersi durante le ore di lezione una volta al mese, con esclusione del mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di Istituto:

L'assemblea di istituto non può avere durata superiore alle quattro ore.

Gli studenti hanno il diritto-dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea, la loro assenza non è da considerarsi "assenza scolastica", poiché la stessa assemblea si configura quale "sospensione dell'attività didattica".

La richiesta di assemblea, l'ordine del giorno e la data della stessa devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico (almeno cinque giorni prima), per consentire le opportune comunicazioni e il coordinamento generale delle attività scolastiche, che ricadono nelle specifiche competenze dirigenziali (articolo 3 D.P.R. 417/74).

Pertanto in caso di circostanze particolari sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.

L'assemblea di istituto potrà svolgersi in presenza o da remoto; la modalità verrà indicata nella circolare di convocazione.

- L'assemblea in modalità da remoto avviene su piattaforma Gotowebinar, gestita da un docente, accedendo mediante la propria mail istituzionale. I rappresentanti di istituto provvederanno a "invitare" gli studenti e le studentesse e a moderare l'incontro.
- L'assemblea in presenza si svolge nella sede indicata nella circolare di convocazione.

All'assemblea di istituto **possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino** (D. lgs 297/94 art. 13 c. 8).

L'assemblea di classe:

- L'assemblea di classe ha cadenza mensile e ha la durata di due ore, anche consecutive.
- E' convocata su richiesta presentata dai rappresentanti di classe degli studenti al coordinatore di classe almeno tre giorni prima del suo svolgimento, corredata di ordine del giorno.
- Grava sul docente in servizio durante le ore di assemblea la responsabilità di vigilare sul comportamento degli studenti. Lo stesso docente è tenuto a sospendere l'assemblea e a riprendere la normale lezione, quando constati i casi di violazione del regolamento d'istituto o di impossibilità di uno svolgimento ordinato dell'assemblea.

Comitato studentesco:

- I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto costituiscono il Comitato studentesco, che sarà all'uopo formalizzato.
- È convocato su richiesta scritta dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data stabilita, corredata di ordine del giorno.
- Il Comitato Studentesco ha il compito di :
 - elaborare e proporre l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto;
 - vigilare sull'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto;
 - raccogliere e formulare proposte progettuali o di attività extracurricolari, da

inoltrare al Collegio dei Docenti e/o al Consiglio d'istituto.

L'assemblea si svolgerà in presenza o da remoto mediante Google Meet. La modalità verrà di volta in volta indicata nella circolare di convocazione.

Art. 11 – Laboratori

L'accesso ai laboratori è consentito solo in presenza di un assistente tecnico e di un docente responsabile ed è disciplinato da appositi regolamenti, che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 12– Valorizzazione degli studenti meritevoli

Per gli studenti meritevoli il nostro Istituto prevede incentivi per la valorizzazione delle eccellenze nei modi e nei termini stabiliti dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio d'Istituto. Gli studenti meritevoli saranno altresì segnalati all'esterno della scuola, al fine di un loro coinvolgimento in iniziative culturali e di lavoro.

Titolo III: Norme comportamentali

Art. 13 – Diritti e doveri degli studenti

I diritti e i doveri degli studenti sono individuati e disciplinati dallo dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 24.06.98 n. 249. Essi vengono pertanto, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal consiglio di Istituto, qui integralmente richiamati.

Diritti

“Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi ,anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, disviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola

7

secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della

dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni."

Doveri

"1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

Art. 14 – Norme comportamentali

Gli alunni sono tenuti a:

- Mantenere un comportamento rispettoso delle regole della civile convivenza nel comportamento e nel decoro; nello specifico dovranno avere un abbigliamento consono al luogo nel quale si trovano (laboratori, palestra, ambienti esterni di tirocinio formativo). Tutti gli studenti indosseranno una uniforme costituita da pantalone blu, maglietta bianca e cardigan blu.
- Durante il cambio d'ora e in occasione degli spostamenti all'interno dell'istituto gli studenti dovranno evitare confusione e schiamazzi.
- Alla fine della pausa didattica dovranno rientrare in classe senza indugio.
- Durante la pausa didattica per motivi di sicurezza, in linea di massima non sarà possibile entrare o uscire dall'Istituto, ferme restando le motivazioni di servizio.
- Coerentemente con quanto indicato dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 e successive modificazioni, gli studenti, qualora non vi sia indicazione da parte del docente sul temporaneo uso del dispositivo a fini didattici, sono tenuti a tenere il telefono spento durante tutto il periodo di permanenza a scuola e in ogni ambiente. I telefoni verranno conservati nello zaino o in apposito contenitore chiuso, individuato e gestito dai docenti, che verrà trasportato a cura del docente in servizio ove la classe si sposti all'interno della scuola per motivi didattici. In tal caso essi verranno depositati all'inizio delle lezioni e riconsegnati al termine delle medesime a cura del docente in servizio.
- E' vietato fumare all'interno dell'istituto. I trasgressori saranno sanzionati secondo la normativa vigente.
- In caso di furto e/o smarrimento degli oggetti personali, la scuola è esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti dei proprietari.
- Rispettare le norme comportamentali indicate nel documento di E-policy e in

particolare sono sanzionabili i seguenti comportamenti:

- condivisione online di immagini o video di compagni, compagne e personale della scuola senza il loro esplicito consenso o che li ritraggano in pose offensive e denigratorie;
- condivisione di scatti intimi ed a sfondo sessuale;
- condivisione di dati personali;
- invio di immagini o video, volti all'esclusione di compagni e compagne
- comportamenti denigratori della persona, insulti, minacce, istigazione all'odio effettuate anche mediante strumenti digitali, chat, social network;
- utilizzo di linguaggio a sfondo razzista, sessista o classista, denigratorio verso le minoranze o discriminatorio nei confronti di gruppi o associazioni di qualsiasi tipo ad esempio a carattere religioso, filosofico, sportivo, di volontariato etc..

Art. 15 – Spazi esterni

Nei plessi dove è presente uno spazio esterno adibito a parcheggio, occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza, posteggiando dove stabilito dal relativo piano predisposto.

Titolo IV: Norme Disciplinari

Art. 16 -Criteri generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e, a norma dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, al “recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.”

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile alla ristorazione del danno. Come previsto dall'art. 1 c. 3 D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “la responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto alle sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”.

Le infrazioni disciplinari avranno in ogni caso ricaduta negativa sul voto di condotta.

Art. 17 - Tipologie di comportamento

Si configurano le seguenti tipologie di comportamenti e di sanzioni corrispondenti.

Tipologia A: comportamento inosservante dei doveri di rispetto, correttezza e conformità alle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola e di corretto uso delle attrezzature e, in particolare:

- mancanza ai doveri scolastici con comportamento abitualmente negligente, mancanza di abbigliamento scolastico per le attività di indirizzo e sportive, azioni di disturbo nei corridoi, mancato rispetto delle norme applicate all'interno dei laboratori, assenza collettiva.

- discontinuità nella frequenza e mancata giustificazione delle assenze;
- abituali ed ingiustificati ritardi nell'accesso alle lezioni;
- mancato rispetto nei confronti dei compagni, atteggiamenti offensivi o offese verbali;
- violazione delle disposizioni organizzative del regolamento;
- comportamento non corretto e non coerente con i principi sanciti dall'articolo 1 dello Statuto degli studenti e delle studentesse;
- uso di linguaggio volgare, scurrile o comunque non consono ai principi di buona educazione;
- utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico;
- turbamento del regolare andamento delle lezioni.

Sanzioni

I provvedimenti disciplinari previsti in relazione ai comportamenti descritti sono i seguenti:

- 1) ammonizione personale con richiamo scritto sul registro di classe che evidenzia in modo circostanziato i motivi del provvedimento;
- 2) svolgimento di attività di ripristino al di fuori dell'orario delle lezioni: lo studente rimarrà a disposizione della comunità scolastica per lo svolgimento di servizi di utilità generale e che troveranno una maggiore esplicitazione all'interno del patto di corresponsabilità sottoscritto dai genitori ;
- 3) esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione.

I provvedimenti suddetti sono improntati al principio di gradualità e sono adottati dai singoli docenti (1) o dal consiglio di classe (2-3).

Sarà data sempre comunicazione alle famiglie di eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli studenti.

Tipologia B: comportamenti gravi o recidivi e, in particolare:

- mancanza di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e del personale non docente
- atteggiamenti che offendono e/o ledono la convivenza civile ed in particolare la dignità dei compagni che fruiscono o hanno bisogno di sostegno nel percorso di inclusione e di socializzazione;
- comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri;
- gravi offese della dignità altrui attraverso l'uso del linguaggio scritto e verbale;
- utilizzo delle carte da gioco e/o di apparecchi elettronici durante l'orario scolastico;
- uso del cellulare durante l'orario scolastico;
- violazione delle norme di sicurezza e/o manomissione dei dispositivi per i casi di emergenza (estintori, ecc)
- reiterate infrazioni disciplinari.

Sanzioni

Per le infrazioni suddette è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. Tale sanzione viene adottata, a norma dell'art. 1 c. 6 del D.P.R. n. 235 del 21

novembre 2007, dal consiglio di classe, tempestivamente convocato dal Dirigente scolastico, previa indagine istruttoria dei fatti.

Il provvedimento sanzionatorio, opportunamente motivato, viene comunicato per iscritto alla famiglia dello studente.

Il provvedimento, seppur sanzionatorio, ha carattere riabilitativo e non squisitamente punitivo. Su decisione collegiale del consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il provvedimento sanzionatorio potrà consistere nello svolgimento di attività di volontariato, di riordino di ambienti scolastici comuni o frequenza pomeridiana di eventuali corsi come previsto nel patto di corresponsabilità.

Tipologia C:

- commissione di reati che creino pericolo alla comunità sociale o violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- alterazione di documenti e /o firme;
- danneggiamento di locali e/o di strutture;
- violenza fisica e/o verbale;
- furti ed atti di vandalismo;
- uso di oggetti pericolosi a danno di terzi;
- atti recidivi di violenza grave che configurino ipotesi di incompatibilità ambientale;
- violazione della privacy con l'aggravante della divulgazione in rete (cyberbullismo).

Sanzioni

Per tali comportamenti è previsto l'allontanamento dello studente per periodi superiori a 15 giorni e contestuale denuncia all'autorità giudiziaria nonché, se necessario, il risarcimento del danno provocato. In tale ipotesi, la scuola può, di concerto con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuovere un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è deliberato dal Consiglio d'Istituto, a norma dell'art. 1 c. 6 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007; la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 18 – Sospensione dalle lezioni per cumulo di note disciplinari

Laddove lo studente abbia cumulato almeno tre note disciplinari, il Consiglio di classe, previa verifica della gravità delle mancanze, potrà procedere alla sospensione dello studente dalle lezioni per un numero di giorni proporzionale alla gravità dei fatti.

Art. 19 - In caso di violazione delle disposizioni relative all'uso dello smartphone (art.14, punto 5), è previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente che rileva la violazione. Quest'ultimo dovrà tempestivamente informare la famiglia dell'accaduto (anche telefonicamente), annotare la violazione sul registro elettronico.

Alla seconda infrazione la famiglia verrà convocata dal Dirigente Scolastico o da persona da lui delegata, per un colloquio. Il telefono ritirato verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni.

Art. 20 - Esclusione dallo scrutinio finale

Così come previsto dall'art. 1 c. 9 bis del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 "...nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico".

Art. 21 - Iscrizione ad altra scuola

Così come previsto dall'art. 1 c. 10 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 "nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola."

Titolo V – Impugnazioni

Art. 22 – Premessa

In tema di impugnazioni, il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Art. 23 – Organo di Garanzia interno: composizione ed elezione

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, come previsto dall'art. 2 c. 1 D.P.R. n. 235/2007.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

E' composto da un docente eletto dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti e da un rappresentante dei genitori eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia comprende anche un membro supplente per ciascuna componente che subentrerà in caso di assenza di incompatibilità o di dovere di astensione.

Sono eleggibili tutti i genitori e tutti gli studenti; essi verranno invitati a proporre la propria candidatura mediante avviso pubblicato nel sito di istituto. Sono elettori tutti i genitori e tutti gli studenti. Ciascun elettore potrà esprimere fino a due preferenze. Risulteranno eletti i genitori e gli studenti con il maggior numero di voti. Nell'ipotesi in cui due o più persone riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della

proclamazione, all'individuazione del più anziano di età. Delle operazioni di spoglio dei voti è redatto apposito verbale. Al termine delle operazioni di voto, che di norma avvengono contestualmente alle elezioni dei rappresentanti di classe, il verbale sarà chiuso in una busta e depositato presso la segreteria dell'Istituto. I candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale dell'Istituto. I ricorsi sono decisi dalla Commissione elettorale di Istituto entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Art. 24 – Competenza e modalità operative dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia ha competenza estesa sia ai vizi di merito che di procedura.

L'organo viene convocato dal Presidente, il Dirigente scolastico, al di fuori dell'orario di lezione, entro 5 giorni dalla data di deposito del ricorso. Funge da segretario verbalizzante uno degli altri membri, individuato dal Presidente.

La seduta si considera valida con la presenza della metà più uno dei membri. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo di garanzia, dopo essersi attivato per la composizione della vicenda, invitando le parti ad esporre le loro ragioni, delibera previamente sull'ammissibilità del ricorso che è legata a: carenza di motivazione, eccesso di sanzione, aspetti non esaminati durante l'accertamento.

Verificata l'ammissibilità, l'organo procede confermando la sanzione inflitta che diviene quindi esecutiva o revocandola, in tal caso rinvia all'organo di competenza per il riesame e la eliminazione del vizio rilevato.

L'esecutività della sanzione irrogata rimane sospesa fin quando non l'organo di garanzia non si pronunci.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Titolo VI – Patto di corresponsabilità

Art. 25 – Procedura di sottoscrizione del patto di corresponsabilità

I genitori sottoscriveranno il patto di corresponsabilità all'atto dell'iscrizione dei propri figli.

Art. 26 - Gli studenti non ammessi alla classe successiva non perdono il diritto di frequentare nello stesso plesso, ferma restando la disponibilità numerica nelle classi in riferimento alle misure di sicurezza.

Titolo VII– Norme finali

Art. 27 - Gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso del presente regolamento. I genitori sono tenuti al risarcimento per il danno arrecato dai propri figli ai beni strutturali, agli arredi, agli oggetti personali, alla strumentazione didattica

dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui non sia possibile individuare una precisa responsabilità individuale il risarcimento sarà suddiviso tra gli studenti presenti nel locale ove si è verificato l'evento dannoso.

Art. 28 - Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme generali civili e penali.

Art. 29 – Il presente regolamento è adottato dal Consiglio d'Istituto in data 22.11-2022 entra in vigore nell'anno scolastico 2022-2023 .